



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di CHIOGGIA

ORDINANZA N° 09/2019

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

VISTA la nota in data 08/01/2019 e ss.ii. della "Il Portodimare" A.S.D., con sede in Padova in Via G. Acerbi n°3, con la quale si comunica lo svolgimento di una veleggiata di circa 20 imbarcazioni lungo il canale della "Perognola" nella Laguna sud di Venezia;

CONSIDERATO il parziale interessamento del canale lagunare di accesso al porto commerciale da parte delle unità sopra richiamate;

VISTA la propria Ordinanza n° 20/2011 in data 18/05/2011 e ss.mm.ii. "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel porto di Chioggia";

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72);

VISTI gli artt. 30, 62, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

CONSIDERATA la necessità di prevenire eventuali incidenti a salvaguardia della vita umana in mare, nonché di garantire contemporaneamente il regolare svolgimento della manifestazione di cui sopra;

RENDE NOTO

che il giorno 17/03/2019, dalle ore 11:00 alle ore 15:00 circa, in occasione della manifestazione denominata "Perognola no stop", si terrà una veleggiata che coinvolgerà n° 20 (venti) imbarcazioni lungo un percorso che interesserà parzialmente i canali marittimi di competenza dell'Autorità Marittima, come da allegata planimetria.

ORDINA

Articolo 1

Norme di circolazione

Tutte le unità in transito nei canali lagunari classificati come marittimi, di competenza di questa Autorità Marittima, dovranno prestare la massima attenzione navigando a lento moto e a debita distanza dalle unità impegnate nella manifestazione e dalle unità di assistenza, nel rispetto delle normali regole di navigazione; dovranno inoltre osservare le eventuali indicazioni che saranno fornite loro dai mezzi in servizio di assistenza di cui al successivo articolo 2.

Non sono soggette al divieto di cui sopra:

- le unità facenti capo all'organizzazione in servizio di assistenza ai partecipanti alla

manifestazione;

- le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia.

I comandanti dei mezzi che effettuano servizio di linea nei giorni e negli orari sopra descritti, durante il transito nelle aree di interesse della manifestazione, dovranno procedere alla minima velocità di governo, prestando la massima attenzione alle unità impegnate nell'evento sportivo ed alle imbarcazioni di assistenza, mantenendo costante ascolto radio sui canali VHF/FM MARINO 16 e 14.

Articolo 2

Prescrizioni per l'organizzatore

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione l'organizzatore dovrà garantire la sorveglianza di tutto il percorso mediante servizio di assistenza composto da n. 3 unità in ascolto sui canali VHF/FM MARINO 16 e 72.

Dovrà altresì garantire l'assenza di ostacoli all'ordinaria navigazione, avendo altresì cura di far sgomberare i canali di accesso al porto commerciale durante le manovre di ingresso/uscita del naviglio mercantile.

Articolo 3

Disposizioni sanzionatorie

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Chioggia e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/chioggia alla sezione Ordinanze.

Chioggia, lì 14.03.2019

F.to

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ex
art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39

ALLEGATO ORDINANZA N° 09/2019

